



Prot. vedi segnatura

A tutto il personale

LORO SEDI

Oggetto: assemblee sindacali

La partecipazione alle assemblee sindacali è un diritto di tutti i lavoratori. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, si ha diritto a **10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.** Nel computo devono essere considerate le ore in cui il docente era in servizio e si è “assentato” per partecipare all’assemblea sindacale. Non vanno quindi considerate le ore in cui il docente non era in servizio;

Il dirigente scolastico può negare la partecipazione solo a chi ha superato le 10 ore. Chi partecipa ad assemblee in orario di lavoro per oltre 10 ore **subisce la riduzione di stipendio per le ore eccedenti;**

I partecipanti non sono tenuti a presentare alcuna documentazione alla scuola che attesti la partecipazione all’assemblea sindacale. Infatti, **non sussiste più alcun obbligo di verifica della presenza in assemblea dei docenti,** essendo decaduto l’art. 11 del DPR 395/88 che demandava ai capi d’istituto l’accertamento della partecipazione dei docenti all’assemblea.

Nella stessa scuola non possono essere tenute **più di due assemblee per mese e per lo stessa categoria di personale** (ATA o docenti). Il limite va quindi considerato distintamente per le due categorie di personale, docente ed educativo da una parte e ATA dall’altra. Se le assemblee sono indette distintamente per le due diverse tipologie, si potranno tenere due assemblee per ciascuna delle due categorie;

Le assemblee sindacali in orario di servizio, possono essere indette esclusivamente dalle **organizzazioni sindacali rappresentative, accreditate all’ARAN,** cioè quelle che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale attualmente in vigore;

L’Aran, con un orientamento pubblicato sul proprio sito ufficiale, fornisce chiarimenti in merito al numero massimo di assemblee sindacali a cui può partecipare il personale scolastico.

Secondo l’Agenzia, il limite di **due assemblee al mese,** previsto dall’art. 31 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, vale **indipendentemente** dalla sede in cui le assemblee si svolgono. “*Il limite è finalizzato a contenere i disservizi per l’utenza*“, sottolinea l’Aran, ribadendo che la continuità didattica rappresenta un principio fondamentale da tutelare.



ISTITUTO COMPRESIVO DI MALALBERGO E BARICELLA
ad Indirizzo Musicale

Via F.lli Cervi 12 - 40051 Altedo di Malalbergo (BO) Tel. 051 870808 - 875925 CF: 91202160379
 Mail: boic825003@istruzione.it - segreteria@icmalalbergo.istruzione.it Pec: boic825003@pec.istruzione.it



L'art. 31 del CCNL, riproponendo la disciplina del precedente contratto, stabilisce che in ogni istituzione scolastica non si possono tenere più di **due assemblee mensili** per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti). L'Aran chiarisce che questo limite si applica *anche* alle assemblee che si svolgono in altre scuole. *“Il vincolo delle due assemblee non dipende dal luogo di svolgimento”*, precisa l'Agenzia

L'Aran ribadisce che la ratio alla base del limite delle due assemblee mensili è la tutela della continuità didattica e la riduzione dei disagi per gli studenti e le famiglie. Pertanto, la partecipazione a più di due assemblee in un mese, anche se tenute in altre scuole, **non è consentita**.

La comunicazione deve essere affissa all'albo sindacale dell'istituzione scolastica o educativa interessata;

Il **Dirigente Scolastico può fare adattamenti di orario**. Ad esempio, se ad una assemblea alle ultime ore di lezione partecipa chi ha lezione alla penultima ora, ma non chi ha l'ultima, il dirigente scolastico può invertire le ore di lezione oppure può sostituire il docente che va in assemblea con uno che non vi partecipa, che è a disposizione o deve recuperare ore di permesso o è disponibile a fare ore eccedenti. Lo stesso vale quando l'assemblea si svolge nelle prime due ore;

Rispetto delle Procedure: È fondamentale che il rispetto delle modalità di convocazione e di partecipazione venga sempre osservato per evitare equivoci e disagi organizzativi; In particolare **BISOGNA FARE MOLTA ATTENZIONE NELLE MODALITA' DI RICHIESTE:** L'adesione all'assemblea una volta data non è REVOCABILE e la mancata adesione entro il termine stabilito comporterà l'esclusione della richiesta al fine di potere organizzare il servizio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Giovanna Chiricosta

*Documento firmato digitalmente ai sensi
 del Codice dell'Amministrazione digitale
 e norme ad esso connesse*